

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 12.11.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

È valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso da quello in cui la parte ha eletto domicilio?

La regola stabilita dall'art. 138 c.p.c., comma 1, secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, in quanto, a norma dell'art. 170 c.p.c., comma 1, il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, è l'unico destinatario di tutte le notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento. Pertanto, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorchè in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.

Massime rilevanti:

La notifica a mani proprie del difensore costituito in giudizio soddisfa l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione (Cass. n. 11257/2004).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.7.2015, n. 15326

...omissis...

La società ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in ordine alla notificazione a persone giuridiche ed alla prova dell'intervenuta notificazione a dipendente della società ricorrente; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, posto che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come risultante dalla relata di notifica, era stato notificato alla società xxxxxxxc. in persona dell'amministratore unico xxxx M., dipendente della diversa società T.xxx che gestiva Hotel xxxx

La controricorrente eccepisce la tardività del ricorso in quanto la sentenza di appello era stata notificata alla società Immobiliare A., a mani proprie dell'avv. xxxxx, il 9 aprile 2009 mentre il ricorso era stato notificato il 12 novembre 2009.

Oppone la società ricorrente che, in grado di appello, nella procura alle liti, aveva eletto domicilio presso lo studio dell'avv. xxxxx XX settembre 19 e che, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata presso tale domicilio, restando irrilevante la notifica in qualunque altro luogo.

Osserva sul punto il Collegio, che la regola stabilita dall'art. 138 c.p.c., comma 1, secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, in quanto, a norma dell'art. 170 c.p.c., comma 1, il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, è l'unico destinatario di tutte le notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento.

Pertanto, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorchè in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio (Cass. n. 1440/1990; n. 7613/1999). Non vale, quindi, a superare tale principio la circostanza che la sentenza di appello si stata notificata in Vasto, risultando, comunque, che la notifica è avvenuta mediante consegna "a mani proprie xxxxxxx"; d'altronde, la notifica a mani proprie del difensore costituito in giudizio soddisfa l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione (Cass. n. 11257/2004).

Alla stregua di quanto rilevato il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto notificato dopo il decorso del termine di gg.

60, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., comma 2.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

p.q.m

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015.